PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

PROT. INT. 49 del 18/12/2019

Ai Magistrati

e p.c.

Alle Segreterie

All'Ufficio Ricezione Atti

Sull'iscrizione delle notizie di reato

Legge n.103/2017

Circolare del Ministero della Giustizia 11.11.2016
in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo

1. Premessa.

Si è già in altre occasioni affrontato il tema dell'iscrizione delle notizie di reato e sui criteri da seguire nella scelta dei registri sui quali annotarle, ma appare utile nuovamente soffermarsi sul tema per approfondirlo[1].

A seguito dell'introduzione dell'applicativo SICP per la gestione informatica, tra gli altri, dei registri denominati modelli 21, 21-bis, 44 e 45, con circolare datata 11 novembre 2016, il Ministero della Giustizia diramava "*puntuali raccomandazioni finalizzate ad assicurare, in uno alle doverose caratteristiche di accuratezza, tempestività e omogeneità delle operazioni di data entry, l'efficacia delle politiche di organizzazione dei servizi della giustizia nel settore penale.*", anche fornendo indicazioni in merito al trattamento delle denunce trasmesse per posta elettronica, delle denunce anonime, dei criteri orientativi sulla scelta del registro in cui iscrivere le notizie di reato, sul contenuto delle iscrizioni e sulla migrazione dei procedimenti da un registro all'altro e che qui devono essere integralmente richiamate[2].

[1] Con nota del 26.3.2019, prot,888/19 RIS, si era trattato sulle iscrizioni nel registro mod.45, tornandovi con nota 22.5.2019.

[2] La circolare è allegata.

Devono anche essere richiamate le disposizioni di cui alla legge n.103/2017, "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*" (c.d. "Riforma Orlando") nella parte relativa all'organizzazione dell'ufficio del p.m., essendo stato attribuito al Procuratore il compito di garantire "*l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*" (modifica dell'art.1, comma 2 D.Lgs. n.106/2006).
Infine, condividendone i contenuti, sono da richiamare le note emanate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 2 ottobre 2017 in tema di "*Osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*" e a seguito dell'entrata in vigore della legge. n.103/2017 [3].

2. La notizia di reato.

E' noto che il codice di procedura penale non definisce la "*notizia di reato*", mentre l'art.109 disp.att.c.p.p. si limita a prevedere che la segreteria del pubblico ministero annota sugli atti *"che possono contenere notizia di reato"* la data e l'ora in cui sono pervenuti, e li "**sottopone immediatamente**" al Procuratore "*per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato*".
Altrettanto è noto che la giurisprudenza, "*coordinando dette disposizioni con le previsioni degli artt. 332 e 347 c.p.p., ritagliano uno spazio intermedio tra l'indefinita ipotesi di reato (il semplice sospetto, insufficiente a giustificare l'iscrizione) e la base fattuale già sufficiente a elevare l'imputazione*" (Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016).
Intanto, l'iscrizione della notizia è atto giudiziario di esclusiva competenza del pubblico ministero, quale titolare del monopolio della domanda penale (artt.112 Cost., 50 e 335 c.p.p., 109 disp.att.c.p.p.) e che presenta aspetti salienti per la garanzia dei diritti delle altre parti.
"*Al pubblico ministero non è però conferito un potere discrezionale, quanto piuttosto un obbligo giuridico indilazionabile, che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e che non comporta possibilità di scelta né in relazione all'an, né rispetto al quid e al quando dell'iscrizione. Il pubblico ministero dovrà soltanto riscontrare l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione e il suo aggiornamento (Cass., sez. un., n. 40538/2009)*"[4].
L'attenzione deve, soprattutto, soffermarsi sui presupposti dell'iscrizione, i quali la rendono obbligatoria soltanto una volta ritenuti sussistenti dal pubblico ministero.
A riscontro, si prevede che gli atti che "*possono contenere notizia di reato*" siano valutati dal pubblico ministero *"per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato*" (art.109 disp.att.c.p.p.), laddove l'uso dell' "eventuale" esclude ogni possibile, residuo automatismo.
L'iscrizione della notizia di reato non è, pertanto, un atto automatico e dovuto, bensì un atto che diventa obbligatorio solo a seguito dello scrutinio positivo dei presupposti che, legittimandolo, lo rendono tale e che, inoltre, servono a orientare sulla scelta del registro su cui iscrivere la notizia (mod.21, 21 bis, 44, 45).
Si tratta di presupposti di natura oggettiva e soggettiva che devono essere valutati dal pubblico ministero e che riguardano i due aspetti della notizia di reato: quello oggettivo,

---

[3] Le disposizioni sono allegate.

[4] Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

costituito dalla sussistenza di un fatto che possa rientrare in una fattispecie criminosa, presentandone tutti gli elementi; quello soggettivo, consistente nel poter attribuire il fatto ad una persona individuata (e dalla cui individuazione i termini delle indagini cominciano a decorrere).

Seppur talora si tratti di un giudizio non immediato a fronte della complessità degli atti da esaminare, tuttavia le esigenze del sistema ne richiedono la tempestività, la quale, seguendo le sagge indicazioni della giurisprudenza, può essere tradotta nei termini di una tempestività *ragionevole*.

Ed infatti, il massimo organo giurisdizionale si è espresso rilevando che non sia sempre agevole la valutazione degli atti che possono contenere la notizia del reato e tale complessità dello scrutinio esclude la configurabilità di un potere del giudice di verificare la tempestività dell'iscrizione, per farne conseguire effetti sanzionatori di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine decorrente dal momento in cui la *notitia criminis* avrebbe potuto e dovuto essere annotata, anziché dal momento della formale iscrizione, (SSUU n. 40538/2009).

3. L'organizzazione dell'Ufficio quanto alla ricezione delle notizie di reato.

Il nostro Ufficio conta su un'organizzazione capace di adempiere tempestivamente i compiti di ricevimento, classificazione, valutazione e iscrizione degli "*atti che possono contenere notizie di reato*" e, pertanto, non occorre modificarne l'assetto.

Come noto, da tempo si è introdotta la trasmissione delle notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria tramite il Portale NR e, da ultimo, il sistema è utilizzato anche per l'invio degli "elenchi mensili" di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p. inerenti alle denunce a carico di ignoti.

Il Portale consente agli uffici di polizia (uffici fonte) di iscrivere un'annotazione e di trasmetterla alla Procura che, rinvenuta la *notitia* nel modulo denominato "annotazioni preliminari", procede a iscriverla nel registro pertinente, mediante il mero "*ribaltamento*" dei dati inseriti dalla polizia giudiziaria. Il meccanismo, non comportando l'ingresso diretto dell'annotazione di polizia nei registri, concilia i vantaggi della semplificazione dei processi di lavoro con la certezza che l'iscrizione della notizia sarà curata dalla Procura, cui pur sempre compete in esclusiva la qualificazione giuridica dei fatti[5].

A questo fine, il nostro sistema organizzativo prevede che, avvenuto il "ribaltamento" gli atti siamo trasmessi al pubblico ministero assegnatario il quale provvederà a verificare la correttezza della comunicazione di reato inviata dalla polizia giudiziaria, quanto all'identificazione dell'autore, a quella della persona offesa, alla qualificazione giuridica, al tempo e al luogo del fatto, così procedendo alle necessarie modificazioni o convalidando le annotazioni e disponendo le iscrizioni nel registro che avrà individuato [6].

---

[5] Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

[6] Ed infatti, qualora la polizia giudiziaria abbia erroneamente attribuito il reato ad una persona piuttosto che ad un'altra, ovvero trasmesso una denuncia a carico di ignoti, laddove, invece, il fatto sia attribuibile ad autore noto, o viceversa, il pubblico ministero potrà sempre intervenire, correggendo questi errori e disponendo le esatte iscrizioni, senza necessità di particolari adempimenti. In casi simili, infatti, il p.m. procederà alle iscrizioni e correzioni e sarà sufficiente che la segreteria annulli le annotazioni seguenti al "ribaltamento" della notizia di reato trasmessa dalla p.g., agendo sulla voce "gestione fascicolo" e "annullamento" di cui al sistema SICP.

Il sistema restituirà poi alla polizia giudiziaria ("ufficio fonte") le informazioni essenziali: il numero del procedimento, la data di iscrizione, il nominativo del magistrato assegnatario. E', inoltre, previsto, che dopo la trasmissione digitale via PNR, la p.g. provveda a depositare il formato cartaceo della notizia di reato.
Le notizie di reato qualificabili come *urgenti*, poiché comportano attività giudiziarie da eseguire entro termini tassativi o, comunque sia, pressoché immediati (arresti in flagranza, fermi, sequestri, decessi *et similia*) sono, invece, trasmesse dalla polizia giudiziaria mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica dedicato e in uso all'Ufficio.
Si è predisposto, inoltre, un ufficio destinato a ricevere le denunce e querele dei privati non acquisite dalla polizia giudiziaria.
Qualora le notizie di reato riguardino la materia ordinaria, gli atti sono trasmessi al magistrato di turno, assegnatario in applicazione dei criteri automatici e predefiniti da tempo adottati.
Qualora la notizia di reato sia riferibile a materie specialistiche di competenza degli istituiti Gruppi di lavoro, gli atti sono inoltrati al coordinatore del Gruppo, il quale provvede all'assegnazione del magistrato di turno del relativo settore.

4. La valutazione della notizia di reato e l'iscrizione nei registri.

E' compito del magistrato assegnatario del procedimento, al quale viene trasmesso il relativo fascicolo, di verificare sia la correttezza e completezza delle iscrizioni sia che corrispondano ai fatti oggetto della notizia di reato. Si tratta di verifica da effettuare con quella *ragionevole tempestività* cui si è già fatto cenno, parametrata all'eventuale complessità dell'accertamento e alle altre incombenze urgenti a cui è chiamato (udienze, gestione del ruolo, altri servizi e simili) e che potranno comportare successive integrazioni di iscrizioni.
Nei casi di dubbio sarà sempre necessaria l'interlocuzione con il Procuratore o il Procuratore aggiunto.
Nel merito, la valutazione del magistrato deve, dapprima, riguardare il fatto oggetto della notizia di reato, rappresentando il vaglio preliminare per orientare nella scelta del registro in cui iscrivere gli atti, in particolare se nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) o nel registro cui sono destinate le iscrizioni delle pseudonotizie di reato (mod.45).
I criteri da seguire nel procedere alla valutazione sono quelli elaborati dalla consolidata giurisprudenza citata nella circolare del Ministero della Giustizia 11.11.2016 e qui è sufficiente richiamarli.
Occorre, però, espressamente chiarire che per procedere all'indagine preliminare, esercitare l'azione penale, richiedere l'archiviazione è necessario che il procedimento riguardi un fatto, ossia una condotta umana che possa essere riferibile a un contesto spazio-temporale e presenti gli elementi tipici di una fattispecie di reato.
In questo senso si intende che il fatto deve presentare gli indizi di un reato.
Qualora il fatto non denoti questi minimi livelli di connotazione, la scelta obbligata sarà di iscrivere gli atti nel residuale registro mod.45, naturale destinatario dei fatti non costituenti reato.
Per evitare fraintendimenti, si vuole chiarire che si iscriveranno nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) i fatti che siano catalogabili, nei termini espressi, in una fattispecie criminosa, mentre

si annoteranno nel registro mod.45 i fatti che oggettivamente non lo siano, essendo deputato alla registrazione di atti e annotazioni del tutto privi di rilevanza penale.
E dunque, nel registro mod.45, ad esempio, andranno annotati *"gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell'art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati*" (circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016).
Al pari, gli esiti negativi di perquisizioni eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, i referti medici attestanti lesioni di ancora incerta eziologia e purchè non emergano ipotesi di reato doloso o colposo suscettibili di ulteriori approfondimenti, nonché i rinvenimenti di cadaveri (o di resti) per cui sia ancora da accertare la riferibilità a terze responsabilità.
Qualora la narrazione del fatto da iscrivere manifesti la necessità di accertamenti per stabilire se costituisca reato, si procederà all'iscrizione nel registro mod.45 soltanto se si tratti di "*attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)*" [7].
Al contrario, si procederà all'iscrizione nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) se le attività di chiarimento saranno destinate alla verifica della fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi, trattandosi di attività propriamente investigative.
Egualmente, non potranno essere iscritte nel registro mod.45 notizie che descrivano condotte astrattamente rientrabili in fattispecie criminose, sebbene possano apparire palesemente infondate nel merito, purchè, come sopra indicato, non rientrino in denunce o esposti privi di senso o di contenuto abnorme e riferibili anche a manifesti stati patologici di chi li abbia redatti.
Parimenti, non potrà farsi ricorso al registro mod.45 per annotarvi le notizie trasmesse dalla polizia giudiziaria e inerenti a reati procedibili a querela, qualora quest'ultima non sia stata ancora presentata (come, ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo; oppure nel caso di furti non aggravati e fattispecie simili).
Poiché, infatti, è noto che la polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire ogni notizia di reato, indipendentemente dall'eventuale mancanza di una condizione di procedibilità, l'iscrizione nel registro mod.45 in questi casi segnalerebbe una prassi scorretta, impedendo al pubblico ministero di esercitare le proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e sottraendo al giudice il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale, compresi, appunto, quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità.

Quanto all' iscrizione nei registri dedicati agli indagati noti (mod.21 e 21 bis) o nel registro ignoti (mod.44), è necessario che la scelta sia l'esito di una ponderata valutazione.

[7] Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

Secondo la consolidata giurisprudenza, si deve procedere all'iscrizione nel registro mod. 21 (o 21 bis) soltanto quando nei confronti di una persona individuata emergano specifici elementi indizianti e non semplici sospetti, ossia quando sussistano a carico gli elementi essenziali di un fatto qualificabile quale reato unitamente alle relative fonti di prova (SSUU n.16/2000).
Si richiama, in tema, quanto annota la circolare ministeriale 11.11.2016 sull'esigenza di non procedere ad annotazioni *frettolose* nel registro dedicato agli indagati noti, poichè "*un'iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati*" .
Si deve convenire con l'indicazione, pur a fronte della funzione di garanzia che assume l'iscrizione nell'ambito del procedimento, in quanto la posizione di "indagato" presenta anche inevitabili aspetti negativi, già riferibili alla semplice iscrizione, che giustificano, del resto, l'apposizione di un termine di scadenza alle indagini preliminari (Corte Cost. n.174/1992).
Come giustamente scrive il Procuratore di Roma è opportuno: "*abbandonare una concezione formalistica imperniata sull'approccio ispirato ad una sorta di favor iscritionis, criterio non formalizzato ed estraneo al sistema.al contrario: procedere a iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere quelle dovute*" [8].
Si tenga anche conto di un errore di fondo nel quale, talora, si cade, ossia considerare l'iscrizione come un "atto dovuto", intendendolo quale un atto automatico a seguito dell'attribuzione a un soggetto di un reato effettuata dalla polizia giudiziaria o dal privato o da rappresentanti di enti nella redazione di denunce o querele.
Se è vero che l'art.335 c.p.p. impone l'iscrizione della persona alla quale il fatto è attribuito, tuttavia l'esercizio del relativo potere è riconosciuto, in via esclusiva, al pubblico ministero che lo esercita, come rilevato, non meccanicamente, ma con la doverosa ponderazione.
Si tratta dell'esercizio di un potere irrinunciabile e non demandabile ad altri.
Pertanto, si procederà all'iscrizione del nominativo della persona alla quale la *notitia criminis* attribuisca il reato solo quando, a seguito della valutazione del magistrato assegnatario, questa attribuzione sia supportata da specifici elementi indiziari, secondo il consolidato conforto della giurisprudenza di legittimità.
Si valuterà, pertanto, se il fatto descritto nella notizia di reato possa corrispondere alla condotta di reato di una persona già compiutamente individuata o immediatamente individuabile, ovvero se sia la conseguenza di un comportamento attribuito a una persona ancora da individuare; nell'un caso, si procederà all'iscrizione nel registro mod.21 (o mod.21 bis), nell'altro, nel registro mod.44.
Pertanto, "*Il mod. 44 è il contenitore delle annotazioni e denunce che riportano fatti sussumibili nella nozione oggettiva di notizia di reato, per i quali però non siano stati acquisiti elementi sufficienti a soddisfare la componente soggettiva dell'iscrizione, l'iscrizione del nominativo che, dice l'art. 335 c.p.p., deve avvenire soltanto "dal momento in cui esso risulta"* [9].
Come noto, i termini di durata delle indagini preliminari decorrono dall'iscrizione nominativa della persona alla quale il reato è attribuito (Cass., Sez. II, n. 36590/2007) e la necessità di

[8] Disposizioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 2.10.2017.

[9] Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

un'identificazione per nome, cognome, generalità complete, si giustifica per scongiurare l'ipotesi dell'iscrizione erronea di un omonimo, con inevitabili danni.
Mentre, dunque, non è possibile procedere a iscrivere nel registro dedicato ai noti procedimenti nei confronti di "noti da identificare" o di "persone da identificare" o "persone identificabili" e formule simili, potendo rappresentare un ritardo *abusivo* dell'iscrizione, tuttavia saranno iscritti nel registro i fatti di reato attribuibili a un soggetto individuabile senza margini di equivoco.
Si intende, ad esempio, un soggetto investito di una carica pubblica al momento del fatto; ovvero un soggetto già noto agli inquirenti per pregresse attività investigative o precedenti giudiziari, riguardo al quale manchi soltanto l'acquisizione del certificato anagrafico.
Infatti, anche in questi casi, essendo l'accertamento agevole e tempestivo, il ritardo dell'iscrizione apparirebbe egualmente abusivo.
Invece, appare conforme alle garanzie normative iscrivere nel registro mod.44 il fatto di reato i cui indizi emergano da atti amministrativi o di imprese, posto che, se l'ente o la struttura imprenditoriale non hanno architetture elementari, sarà necessaria un'attività destinata a chiarire a quali esponenti il fatto sia attribuibile e posto che la semplice posizione assunta nell'organigramma dell'organizzazione non sempre assume un ruolo specificamente indiziante nei termini già esposti, anche in caso di reati propri [10].
Analogamente, quando non sia chiaro, a seguito di un evento astrattamente riferibile al convergere di più condotte, quali l'abbiano determinato, come nel caso delle responsabilità in ambito sanitario di cui all'art.590 sexies c.p. per esiti verificatisi in strutture articolate in cui operano più soggetti. La posizione garantista (o, meglio, più difensiva per l'Ufficio piuttosto che per gli indagati) consisterebbe nell'iscrivere tutti i sanitari che avrebbero potenzialmente contribuito all'evento, soprattutto quando si tratti di procedere con atti irripetibili.
Si tratta, però, di una scelta non condivisibile, poiché, come annotato, l'iscrizione presuppone che nei confronti del soggetto emergano specifici elementi indizianti e non semplici sospetti seppure qualificati[11].

Dunque, in sintesi si procederà:

- all'iscrizione nel registro mod.45 quando il fatto descritto nella notizia di reato oggettivamente non sia qualificabile alla stregua di una qualsiasi fattispecie criminosa, ovvero appaia ancora confuso e meritevole di accertamenti per chiarirne il rilievo penale, purché si tratti di attività indispensabili alla qualificazione come reato del contenuto di notizie, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non costituente reato) [12];

---

[10] "*In particolare, è evidente che tale carattere specificante non può essere affermato, di regola, con riferimento alle posizioni apicali...prima delle doverose e necessarie verifiche in ordine all'esistenza di deleghe, alla natura e consistenza dell'attività che ha condotto all'adozione dell'atto...*" Direttive del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 2.10.2017.

[11] Da ultimo, Cass.Sez.VI, 4.11.2016: "*..gli avvisi di cui all'art. 360, comma primo, cod. proc. pen. sono dovuti solo in presenza di consistenti indizi di reità, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità al soggetto, in relazione al reato oggetto di accertamento (Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014,dep. 2015, Ciodaro, Rv. 264216; Sez.4, n. 36280 del 21/06/2012, Forlani, Rv.253564)*".

[12] Ad esempio "*Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a* ***perquisizioni operate dalla p.g.*** *d'iniziativa (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l'esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell'annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con*

- all'iscrizione nel registro mod.21 (o 21 bis) quando il fatto sia qualificabile come reato, in presenza di una base indiziaria sufficiente, nonché sia riferibile a una persona individuata o immediatamente individuabile e nei cui confronti emergano specifici elementi indizianti;
- all'iscrizione nel registro mod.44 negli altri casi.

5. Il registro mod. 45 e gli accertamenti onerosi.

La circolare ministeriale ricorda che "*L'esistenza di spese nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 può costituire l'indizio di una deviazione funzionale*".

Si è già rilevato che le uniche attività consentite a seguito dell'iscrizione della notizia nel registro sono quelle indispensabili per chiarire se la confusa notizia possa assumere rilievo penale, escludendo le attività propriamente investigative, in quanto destinate a verificare la fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.

Pertanto, mentre ed ovviamente non si potranno compire atti investigativi invasivi o che prevedano la presenza del difensore e il successivo deposito, saranno ammissibili le assunzioni di informazioni e le acquisizioni documentali se destinate alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato.

Da ricordare che le spese destinate alla verifica di una "non notizia di reato" non rientrano tra quelle di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 115/ 2002, non avendo corso nell'ambito di un procedimento penale.

Tuttavia, talora lo svolgimento di attività onerose può rappresentare l'unica possibile verifica sulla rilevanza penale, o meno, della notizia acquisita. E', ad esempio, il caso degli accertamenti tecnici disposti a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti, al fine di identificarlo e/o di appurare le cause della morte.

Si tratta, del resto, di accertamenti che rientrano nel pur stretto limite dell'acquisizione di informazioni essenziali per poter stabilire se il fatto costituisca un reato, come per esempio, l'accertamento medico-legale delle cause della morte che spesso si risolve nell'unico atto utile a stabilire se la notizia del rinvenimento di un cadavere sia collegabile a un reato.

Del resto, l'art. 116 d. att. c.p.p., collega il dovere istituzionale del procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di propiziare l'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "sospetto di un reato", nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli "specifici elementi indizianti", dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale già riportato, l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato.

Pertanto, si deve ritenere che il ricorso a tale tipo di accertamenti nell'ambito del procedimento iscritto nel registro mod. 45 sia una procedura più corretta e da seguire per l'Ufficio rispetto a quella di procedere a iscrizioni *strumentali*, nei modelli 21 o 44, di fattispecie criminose talora neppure plausibili e ricavabili dai dati disponibili.

---

essa, l'iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento. Lo stesso deve dirsi dei ***referti medici****, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi..*" Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016. Egualmente in caso di notizie relativa a suicidio, ovvero al rinvenimento di un cadavere che non rechi traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.

Laddove l'esito degli accertamenti consentano di dare rilievo penale al fatto, si procederà alla trasmigrazione del procedimento nel registro mod.21 o in quello mod.44, a seconda dei casi e dei criteri già esposti.
Al contrario, qualora la notizia appresa debba essere approfondita con un'attività di consulenza onerosa (quale, ad esempio, la consulenza in materia contabile), si dovrà procedere a iscriverla in uno dei registri tipici, in questo caso non trattandosi di dover eseguire l'unico accertamento possibile per chiarirne il rilievo penale, ma più semplicemente cercare conferma, o meno, ad un ipotesi di reato già delineatasi nei contorni.

6. Il passaggio dei procedimenti dal registro mod. 45 a quello mod. 21 e gli indebiti abusi.
L'emersione di fatti nuovi, successivi alla prima iscrizione nel registro mod. 45 (per esempio la relazione trasmessa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 l.f., che evidenzi i sintomi di una bancarotta), comporta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21, 21 bis nel caso di indagati noti, mod. 44 nel caso di ignoti).
Come anche già rilevato, la trasmigrazione dell'iscrizione è doverosa quando siano necessari approfondimenti investigativi, diversi e ulteriori da quelli finalizzati a chiarire se il fatto rappresenti, o meno, un reato e come sopra indicato.
In mancanza di tali evoluzioni il passaggio di registro non sarà giustificabile.
In tema, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha osservato che una seriale migrazione di procedimenti già iscritti nel registro mod. 45 a quelli mod.44 o 21, solitamente seguita da richieste di archiviazione e senza alcuna attività di indagine svolta nel frattempo, rappresenta un indice significativo del "*possibile sviamento dell'iscrizione dalla finalità tipica*", a sua volta responsabile dell'improprio "*sovraccarico dei registri noti e ignoti*" che offusca l'affidabile comparazione dei carichi e dei flussi di lavoro tra Uffici, con ovvie dannose conseguenze.

7. Le denunce e le querele trasmesse da privati per posta elettronica.
E' tema già affrontato con l'adozione di specifico provvedimento del 21 gennaio 2019, anche pubblicato nel sito web.
La denuncia o la querela spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, non soddisfano il disposto dell'art. 333 c. 2 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore.
Egualmente, quanto alla presentazione della querela, l'art.336 c.p.p. dispone che "*La querela è proposta mediante dichiarazione..*" e l'art.337 c.p.p. soggiunge che "*La dichiarazione..è proposta, con le forme previste dall'art.333, secondo comma c.p.p...essa, con dichiarazione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale...l'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo dlela presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti al pubblico ministero*".

Le norme in questione prevedono, pertanto, che chi intenda presentare una querela o denunciare un fatto di reato all'autorità giudiziaria sia inequivocabilmente identificabile e identificato (e che la sua volontà sia resa in formula chiara ed espressa).
La trasmissione della querela o della denuncia mediante la posta elettronica, certificata o meno, non rispetta queste formalità di presentazione e, conseguentemente, non consente di tutelare gli interessi sottostanti.
L'inoltro mediante la posta elettronica, infatti, non comporta automaticamente la garanzia che, effettivamente, il formale titolare della relativa casella postale abbia redatto e spedito la "missiva".
Neppure le disposizioni del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) ammettono l'equipollenza di questa forma di trasmissione a quella prescritta dalla norma del codice. L'art. 47 circoscrive, infatti, la previsione di validità delle trasmissioni di documenti per posta elettronica ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni. A sua volta, l'art. 51 c.1 del d.l. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008, si limita a disciplinare l'esecuzione per via telematica delle notificazioni previste dagli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151 c.p.p.
Dunque, ribadendo quanto già scritto nel provvedimento del 21 gennaio 2019, anche reso pubblico mediante inserimento nel sito web dell'Ufficio, questo Ufficio non prenderà in esame le denunce/querele inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, non sussistendo l'obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato.

8. Le denunce anonime.

Quanto alle denunce da registrare nel registro mod. 46, è opportuno distinguere tra quelle effettivamente connotate da irrisolvibile incertezza della fonte o di sicura natura apocrifa (lettera con firma falsa, illeggibile, dissimulata), dai cosiddetti "*anonimi apparenti*", nei quali l'incertezza investe la mera identità anagrafica dell'autore, fisicamente individuato o individuabile ma dalle generalità ignote.
Tra gli "anonimi apparenti" si possono ricomprendere le comunicazioni scritte, orali, fotografiche, audiovisive agevolmente attribuibili a un determinato individuo ed egualmente quelle redatte su carta intestata e riconducibili a professionisti, imprese, fondazioni e associazioni, enti dei quali sia accertabile l'effettiva esistenza.
In questi casi non si tratta di equiparare le comunicazioni a quelle anonime, in quanto non sono d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato
Lo scrutinio della notizia di reato, pertanto, seguirà i normali criteri già indicati, come la scelta del registro nel quale scrivere la notizia di reato.
Piuttosto, in casi simili, potrebbe sorgere il dubbio della effettiva riferibilità della notizia al soggetto che apparentemente l'abbia trasmessa, essendo, pertanto necessario verificare se davvero da quel soggetto provenga.
Poiché si tratta di un accertamento sia agevole sia tempestivo, prima di procedere alla scelta del registro sul quale iscrivere la notizia, il criterio della ragionevole tempestività dell'iscrizione consente il tempo di esperirlo, per poi assumere consapevole decisione.
Quanto alle denunce anonime, si procederà all'iscrizione nel registro mod.46 e all'archiviazione, in quanto "*non può essere fatto alcun uso*" (artt. 333, comma 3 c.p.p.),

"*salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato*" (art.240, comma 1 c.p.p.).

E' noto che, secondo l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza *"il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale (salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato; e salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 41 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella quale lo scritto anonimo faccia riferimento alla presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, nel qual caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa). L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall' anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis.* ***Tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari****, appunto* ***in quanto sfornite di pregressa notitia criminis****, sicchè l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile- a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità."* (Cass., Sez. IV, sent. n. 30313, 17/5/2005 Cc.- dep. 10/8/2005; poi ribadito incidentalmente dalle SSUU, sent. n. 25932/ 2008 e ripreso da altre pronunce, tra cui, da ultimo, Cass., Sez.VI, 22/4/2016, Morico).

Dalla lettura combinata delle norme e di quella tra le norme e l'indirizzo del giudice della legittimità, si può fondatamente concludere che lo scritto anonimo deve essere annotato nel registro mod.46 e, conseguentemente, si debba procedere all'archiviazione, salvo che costituisca corpo di un reato o sia riconducibile all'indagato. In questi casi lo scritto perde la sua anonimità, ora risolvendosi nel corpo del reato ora essendo direttamente riferibile all'indagato/imputato. Ma al di là di queste ipotesi, il documento anonimo può essere solo di stimolo a indagini di polizia giudiziaria, al fine di verificare se, indagando, emerga una notizia di reato da trasmettere al pubblico ministero.

Discende, pertanto, che il documento anonimo sarà iscritto nel registro mod.46 e il relativo procedimento archiviato, se del caso trasmettendo copia dello scritto alla polizia giudiziaria per stimolarne l'attività d'iniziativa nella ricerca della notizia di reato. Qualora segua una notizia di reato, si applicheranno i già esposti criteri per la valutazione e la scelta d'iscrizione nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44).

Cuneo, 17 dicembre 2019.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Sommario

1. Premessa.....1
2. La notizia di reato. 2
3. L'organizzazione dell'Ufficio quanto alla ricezione delle notizie di reato.....3
4. La valutazione della notizia di reato e l'iscrizione nei registri. 4
5. Il registro mod. 45 e gli accertamenti onerosi.....8
6. Il passaggio dei procedimenti dal registro mod. 45 a quello mod. 21 e gli indebiti abusi.....9
7. Le denunce e le querele trasmesse da privati per posta elettronica. 9
8. Le denunce anonime. 10